

Riepilogo obblighi disciplinari del personale Docente

La normativa in materia di disciplina relativamente al personale Docente trova le sue fonti negli artt. 493, 494, 495, 496, 497, 498 del **D.Lgs. 297/1994**, combinati con gli artt. 55 e 55bis del D.Lgs. 165/2001 come modificato dal **D.Lgs. 150/2009** in materia di procedimento disciplinare e con gli artt. 26, 28, 29 del **CCNL 29.11.2007**.

Dalle norme citate sono pertanto desumibili i seguenti **doveri del Docente**:

1. rispetto degli obblighi della funzione docente così come ridefinita dall'art 26 del **CCNL 29.11.2007**:

1. La funzione docente realizza il processo di insegnamento/apprendimento volto a promuovere lo sviluppo umano, culturale, civile e professionale degli alunni, sulla base delle finalità e degli obiettivi previsti dagli ordinamenti scolastici definiti per i vari ordini e gradi dell'istruzione.

2. La funzione docente si fonda sull'autonomia culturale e professionale dei docenti; essa si esplica nelle attività individuali e collegiali e nella partecipazione alle attività di aggiornamento e formazione in servizio.

3. In attuazione dell'autonomia scolastica i docenti, nelle attività collegiali, attraverso processi di confronto ritenuti più utili e idonei, elaborano, attuano e verificano, per gli aspetti pedagogico – didattici, il piano dell'offerta formativa, adattandone l'articolazione alle differenziate esigenze degli alunni e tenendo conto del contesto socio - economico di riferimento, anche al fine del raggiungimento di condivisi obiettivi qualitativi di apprendimento in ciascuna classe e nelle diverse discipline. Dei relativi risultati saranno informate le famiglie con le modalità decise dal collegio dei docenti.

2. rispetto dei doveri relativi alle attività d'insegnamento come definite dall'art. 27 del **CCNL 29.11.2007**:

...Nell'ambito del calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale l'attività di insegnamento si svolge in... 18 ore settimanali nelle scuole e istituti d'istruzione secondaria ed artistica, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali...

Negli istituti e scuole di istruzione secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, i docenti, il cui orario di cattedra sia inferiore alle 18 ore settimanali, sono tenuti al completamento dell'orario di insegnamento da realizzarsi mediante la copertura di ore di insegnamento disponibili in classi collaterali non utilizzate per la costituzione di cattedre orario, in interventi didattici ed educativi integrativi, con particolare riguardo, per la scuola dell'obbligo, alle finalità indicate al comma 2, nonché mediante l'utilizzazione in eventuali supplenze e, in mancanza, rimanendo a disposizione anche per attività parascolastiche ed interscolastiche.

7. Al di fuori dei casi previsti dal comma successivo, qualunque riduzione della durata dell'unità oraria di lezione ne comporta il recupero nell'ambito delle attività didattiche programmate dall'istituzione scolastica. La relativa delibera è assunta dal collegio dei docenti.

8. Per quanto attiene la riduzione dell'ora di lezione per cause di forza maggiore determinate da motivi estranei alla didattica, la materia resta regolata dalle circolari ministeriali n. 243 del 22.9.1979 e n.192 del 3.7.1980 nonché dalle ulteriori circolari in materia che le hanno confermate. La relativa delibera è assunta dal consiglio di circolo o d'istituto.

9. *L'orario di insegnamento, anche con riferimento al completamento dell'orario d'obbligo, può essere articolato, sulla base della pianificazione annuale delle attività e nelle forme previste dai vigenti ordinamenti, in maniera flessibile e su base plurisettimanale, in misura, di norma, non eccedente le quattro ore.*

3. rispetto dei doveri relativi alle attività funzionali all'insegnamento come definite dall'art. 29 del **CCNL 29.11.2007**:

1. *L'attività funzionale all'insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l'attuazione delle delibere adottate dai predetti organi.*

37

2. *Tra gli adempimenti individuali dovuti rientrano le attività relative: a) alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;*

b) alla correzione degli elaborati;

c) ai rapporti individuali con le famiglie.

3. *Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da:*

a) partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l'attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l'informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull'andamento delle attività educative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative, fino a 40 ore annue;

b) la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione. Gli obblighi relativi a queste attività sono programmati secondo criteri stabiliti dal collegio dei docenti; nella predetta programmazione occorrerà tener conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi superiore a sei in modo da prevedere un impegno fino a 40 ore annue;

c) lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione.

4. *Per assicurare un rapporto efficace con le famiglie e gli studenti, in relazione alle diverse modalità organizzative del servizio, il consiglio d'istituto sulla base delle proposte del collegio dei docenti definisce le modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti, assicurando la concreta accessibilità al servizio, pur compatibilmente con le esigenze di funzionamento dell'istituto e prevedendo idonei strumenti di comunicazione tra istituto e famiglie.*

5. *Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi.*

4. rispetto del dovere relativo al mantenimento del segreto d'ufficio inerente ad atti o attività non soggetti a pubblicità, come previsto dall'art. 494 del **D.Lgs. 297/1994**

5. rispetto del dovere relativo alla vigilanza, come previsto dall'art. 494 del **D.Lgs. 297/1994**

6. rispetto del dovere relativo al divieto di utilizzare l'impiego per interesse personale, come previsto dall'art. 495 del **D.Lgs. 297/1994**

7. rispetto del dovere relativo al divieto di atti che pregiudichino il regolare funzionamento della scuola e per concorso negli stessi atti, come previsto dall'art. 495 del **D.Lgs. 297/1994**
8. rispetto del dovere relativo al divieto di atti che comportino abuso d'autorità, come previsto dall'art. 495 e 498 del **D.Lgs. 297/1994**
9. rispetto del dovere relativo al divieto di atti che portino grave pregiudizio alla scuola, alla pubblica amministrazione, agli alunni, alle famiglie, come previsto dall'art. 498 del **D.Lgs. 297/1994**
10. rispetto del dovere relativo al divieto di illecito uso o distrazione dei beni della scuola o di somme amministrative o tenute in deposito, o di concorso negli stessi fatti o di tolleranza di tali atti commessi da altri operatori della medesima scuola o ufficio, sui quali, in relazione alla funzione, si abbiano compiti di vigilanza, come previsto dall'art. 498 del **D.Lgs. 297/1994**
11. rispetto del dovere relativo al divieto di commettere gravi atti di inottemperanza a disposizioni legittime commessi pubblicamente nell'esercizio delle funzioni, o per concorso negli stessi, come previsto dall'art. 498 del **D.Lgs. 297/1994**
12. rispetto del dovere relativo al divieto di richiedere o accettare compensi o benefici in relazione ad affari trattati per ragioni di servizio, come previsto dall'art. 498 del **D.Lgs. 297/1994**